

**ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE  
LOCALI DELLA CALABRIA  
LORO SEDI**

**Oggetto:** ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA, fissate per l' 11 aprile 2021. **Delibera attuativa n. 59/21/CONS**

Con Decreto n. 1 del 4 gennaio 2021 del Presidente F.F. della Regione Calabria, pubblicato sul BURC n. 2 dell'11 GENNAIO 2021, sono state indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 e s. m. i., per giorno **11 aprile 2021**.

Esso – naturalmente - ha revocato il D.P.G.R. 135/2020 che fissava la data delle elezioni per il 14 febbraio 2021.

Si comunica, altresì, che da oggi è disponibile, nel sito Web dell'AgCom e del Co.Re.Com., la **delibera n. 59/21/CONS**, che è entrata in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale, e reca ad oggetto: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLA REGIONE CALABRIA FISSATE PER IL GIORNO 11 APRILE 2021".

Tale atto deliberativo all'art. 1 rinvia alle disposizioni, di cui alla delibera **n. 464/19/CONS** del 27 novembre 2019, **quest'ultima deliberazione, all'art. 1, a sua volta, rinvia, per le disposizioni attuative, alla n. 43/19/CONS inerente le elezioni regionali della Basilicata, che diventa pertanto la delibera di riferimento, riguardo alle disposizioni attuative.**

Tanto precisato, dal 45° giorno antecedente quello delle votazioni per le attività di informazione e comunicazione politica delle emittenti radiotelevisive locali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione (delibera n. 43/04/CSP), sottoscritto dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e dal Ministero delle Comunicazioni, a garanzia della libertà e del pluralismo, nonché della deliberazione da ultimo citata.

Alle emittenti radiotelevisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del Codice di Autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione **n. 43/19/CONS**, a quelle che intendono trasmettere **messaggi politici autogestiti a titolo gratuito**, si rammenta quanto previsto dall'articoli 3 e 4 della citata deliberazione.

A tal fine, i modelli **MAG/1/ER MAG/2/ER MAG/3/ER** saranno resi disponibili sul sito web istituzionale di questo Co.Re.Com al seguente indirizzo: <http://corecom.consrc.it>

**Tutte le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in parola, compresi i modelli MAG, debitamente sottoscritti, devono essere inviate a questa Struttura, avvalendosi esclusivamente della seguente PEC: [consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it](mailto:consultazionelettorali.corecomcal@pec.consrc.it)**

Alle emittenti radio televisive locali che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 7, della deliberazione n. 43/19/CONS sopra citata.

Si rammenta ancora, nonostante i destinatari della norma sono esclusivamente le Pubbliche Amministrazioni, che per le attività di queste, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00, che testualmente recita:

**“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.**

Per la RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo, si ritiene, pertanto, di considerare avvenute le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, effettuate in occasione della campagna per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020.

Si evidenzia che, ad oggi, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui vengono stanziati le somme per il rimborso dei MAG, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per cui saranno codeste emittenti a valutare se mandare o no in onda i MAG.

Ciò stante, e non avendo - a oggi - nessuna contezza della somme che stanziava il predetto Ministero, il Co.Re.Com. non si assume alcun obbligo sia in ordine alla mancata emanazione/pubblicazione del decreto, sia dell'eventuale insufficiente somma da rimborsare; per cui, a fronte di “n.” numero di MAG mandati in onda, potrebbe conseguire la liquidazione di un minore somma.

Resta inteso che questo Ufficio, com'è sua consuetudine, è a completa disposizione di codeste emittenti per ogni eventuale richiesta di assistenza e consulenza sia per iscritto sia telefonicamente, che dovrà essere avanzata preventivamente all'attività che si intende porre in essere.

Nell'attenzione codeste emittenti alla scrupolosa osservanza dei termini previsti dalla normativa regolatrice, si inviano distinti saluti.

**Messina/Reggio Calabria, 26 febbraio 2021**

**IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.**  
*Avv. Rosario Carnevale*

**Il Funzionario P. O.**  
**Responsabile del procedimento**  
*Dott. Orazio G. Crisalli*